

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

IL DIRIGENTE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 12.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 - con particolare riferimento all'Obiettivo n. 27 "Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle Mura e dei centri storici" – Ob. 1.2 "Un sistema coordinato di arredo urbano incentrato su un progetto omogeneo per i chioschi e i gazebo" - con la quale è stato, tra gli altri, approvato l'obiettivo trasversale del Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese, del Settore Risorse Finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport e del Settore Lavori Pubblici, consistente nella emanazione di un bando per gazebi e chioschi su area pubblica.

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 18/09/2017, ad oggetto: "PEG 2017-2019 - Bando per assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico del Capoluogo - Linee di indirizzo", con la quale è stato dato mandato al Dirigente del Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese – Servizio patrimonio e partecipazioni societarie di approvare il bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Capoluogo secondo le linee di indirizzo nello stesso Atto riportate.

Visto il vigente Regolamento Urbanistico ed, in particolare, la Variante Normativa approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2017, con la quale sono state introdotte modifiche all'Allegato "G" delle N.T.A.

Visto il vigente Regolamento Igienico Edilizio Comunale – R.I.E.C., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.03.2017 ed, in particolare, l'art. 8 bis.

Richiamato il Protocollo d'intesa "Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Grosseto ai fini della tutela e migliore gestione del pubblico patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo ed il Comune di Grosseto, sottoscritto in data 15/09/2017, con il quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche fisiche e materiche dei dehors collocabili all'interno del centro storico, il tutto come meglio riscontrabile nell'abaco B al medesimo accordo - proposta di arredo per esterni, a servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, (Delibera di C.C. n° 35/2017 - Allegato G delle N.T.A. del R.U. comunale vigente), da ubicare su aree pubbliche in concessione pluriennale, per tipologie di manufatti codificati dal Comune di Grosseto come b) e c), di cui all'Art. n. 8bis del R.I.E.C. dello stesso Ente.

Dato atto, pertanto, che risulta opportuno procedere alla pubblicazione di un bando per installazione di arredi per esterno a servizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, da ubicare su area pubblica, limitatamente alle zone poste all'interno del Centro Storico del Capoluogo (per comodità denominato di seguito "centro storico"), secondo i confini individuati nella allegata planimetria (TAV. 1 CITTA' DI GROSSETO), acquisita agli atti del Servizio patrimonio e partecipazioni societarie dal competente Settore Lavori Pubblici, che si allega al presente Bando a costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto del lavoro propedeutico all'emanazione del presente Bando svolto dal tavolo tecnico interno all'Ente composto dal Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese, dal Settore Gestione del Territorio, dal Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente e dal Settore

Lavori Pubblici, coordinati dal Segretario Generale, i cui risultati risultano depositati e verbalizzati agli atti del Servizio patrimonio e partecipazioni societarie.

Ravvisata la necessità di pubblicare un bando per procedere alle assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del solo Capoluogo all'interno del centro storico secondo le specifiche di seguito riportate.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1806 adottata in data 19/09/2017, ad oggetto: "Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel centro storico del Capoluogo – approvazione".

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Capoluogo di Grosseto.

La procedura di selezione è limitata alla specifica attività (di somministrazione di alimenti e bevande) cui risulta destinata l'area pubblica sulla base delle condizioni di seguito riportate.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici).
2. Alla scadenza della concessione le aree pubbliche dovranno essere ripristinate e rese libere a spese dei concessionari, pena l'attivazione delle procedure per la demolizione d'ufficio a spese del concessionario.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE

1. Le concessioni di aree pubbliche sono assegnate, in relazione alle domande pervenute, per ogni singola area pubblica per la quale risulteranno correttamente pervenute le domande stesse.
2. Sono messe a bando aree pubbliche nel limite di complessivi mq. 600,00 di Superficie Utile Lorda – S.U.L. previsti dal vigente Regolamento Urbanistico, come meglio specificati dall'Allegato "G" delle Norme Tecniche di Attuazione – N.T.A.
3. Saranno ammesse domande per aree ricadenti nel solo centro storico del Capoluogo e aree limitrofe di cui alla planimetria allegata al presente Bando – TAV. 1 CITTA' DI GROSSETO (aree delimitate con colori fucsia e celeste, con esclusione delle "aree interdette" evidenziate con colore giallo).
4. Le caratteristiche del manufatto, per l'installazione del quale verrà presentata la domanda di concessione, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 8 bis del vigente Regolamento Igienico Edilizio Comunale e dal Protocollo d'intesa "Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Grosseto ai fini della tutela e migliore gestione del pubblico patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo ed il Comune di Grosseto, sottoscritto in data 15/09/2017, con il quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche fisiche e materiche dei dehors collocabili all'interno del centro storico, il tutto come meglio riscontrabile nell'abaco B al medesimo accordo - proposta di arredo per esterni, a servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, (Delibera di C.C. n° 35/2017 - Allegato G delle N.T.A. del R.U. comunale vigente), da ubicare su aree pubbliche in concessione pluriennale, per tipologie di manufatti codificati dal Comune di Grosseto come b) e c), di cui all'Art. n. 8bis del R.I.E.C. dello stesso Ente. In particolare, la struttura portante, anche con chiusure laterali, dovrà essere in legno di colore naturale e/o ferro battuto o verniciato, di colore antracite o nero, semplicemente ancorato al suolo o a una pedana; la copertura dovrà essere in legno trattato con manto impermeabilizzate di colore rosso mattone o verde muschio o lamierino in rame.

Sono consentite balaustre/elementi frangivento in vetro o altro materiale trasparente di altezza non superiore a mt. 1,40. Sono consentite coperture piane o inclinate con altezza massima al colmo di mt. 3,00 e alla gronda mt. 2,40, misurate all'intradosso della copertura e in ogni caso con altezza interna media utile di mt. 2,70. In caso di manufatti interamente chiusi dovranno essere rispettate le disposizioni nazionali in materia di distanze tra fabbricati e di parcheggi pertinenziali. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al contenuto dell'art. 8 bis del R.I.E.C. in riferimento alle Tipologie B e C ivi descritte e a quanto esemplificato nell'Abaco "B" di cui al suddetto Protocollo d'Intesa.

5. Le aree assegnate dovranno essere idoneamente frazionate a cura e spese degli assegnatari che saranno tenuti a produrre idonea documentazione catastale preventivamente al rilascio della concessione amministrativa.
6. Al momento del rilascio della concessione amministrativa dovrà essere prodotta, a cura del concessionario, idonea garanzia fidejussoria. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Tale garanzia dovrà essere di importo pari ai canoni da corrispondere per 11 annualità. E' consentita, comunque, la riduzione dell'importo cauzionale proporzionalmente al pagamento dei suddetti canoni corrisposti annualmente. Il primo canone dovrà essere corrisposto anticipatamente al rilascio della concessione amministrativa. Al termine della durata della concessione amministrativa, previa verifica del pagamento dei canoni e previa comunicazione entro 20 gg. successivi alla scadenza della concessione stessa dell'avvenuta rimozione del manufatto, sarà svincolata la garanzia suddetta previa presentazione di idonea richiesta. In caso di cessazione dell'attività di che trattasi, accertata a seguito di idonea comunicazione, la concessione amministrativa si intenderà decaduta, salvo il caso di subingresso per trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda. Il soggetto interessato, al fine di subentrare nella concessione, sarà tenuto a produrre idonea istanza di rilascio della concessione per la sua durata residuale prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, pena la decadenza della concessione. Il soggetto subentrante si accollerà, altresì, tutti gli oneri a carico del concessionario originario, ivi compresa la garanzia fidejussoria.
7. Le occupazioni delle aree pubbliche dovranno essere conformi a quanto prescritto negli articoli 18 e 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
8. La Commissione aggiudicatrice si riserva, a tutela dell'interesse pubblico, eventuali ricollocazioni in aree diverse in prossimità di quelle chieste precisando sin da ora che se l'area individuata dall'Amministrazione non viene accettata, la concessione non verrà rilasciata. Il manufatto oggetto di concessione non potrà occupare un'area superiore alla proiezione della facciata relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in adiacenza al fabbricato. Nel caso di più di una domanda riguardante la medesima area pubblica, la Commissione aggiudicatrice indicherà ai soggetti interessati i criteri utili per predisporre una soluzione progettuale unitaria correlata al contesto edificatorio circostante ed alla dimensione spaziale delle parti pubbliche e comunque dello stato dei luoghi.
9. Sono escluse dalla presente procedura le aree pubbliche già interessate da altre tipologie di concessioni/autorizzazioni.
10. Il canone di concessione verrà applicato in analogia con le tariffe comunali previste per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali o società in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono pervenire - in busta chiusa idoneamente sigillata, con all'esterno riportati i dati anagrafici del richiedente e la seguente dicitura: "Bando pubblico concessione aree pubbliche" - al Protocollo generale del Comune di Grosseto, Palazzo Civico, Piazza Duomo, 1, Grosseto, pena l'esclusione delle stesse, **entro e non oltre le ore 12,00 del 10/10/2017**.
2. Deve essere presentata una domanda per ciascuna area pubblica chiesta in concessione.
3. La domanda può essere presentata dal gestore dell'azienda o di un ramo di essa, purché il contratto di gestione sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione. Nel caso in cui il gestore risulti assegnatario della concessione e la durata del contratto risulti inferiore alla durata della concessione di 12 anni, il proprietario dell'azienda o un nuovo gestore, ovvero lo stesso gestore a seguito di rinnovo del contratto, per non perdere il diritto ad ottenere la re-intestazione della concessione per la sua durata residuale, in qualità di soggetto subentrante, sarà tenuto a produrre idonea istanza di rilascio della concessione (per la sua durata residuale) prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, pena la decadenza della concessione. Il soggetto subentrante si accollerà, altresì, tutti gli oneri a carico del concessionario originario, ivi compresa la garanzia fidejussoria.

5. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità con conseguente esclusione dalla presente procedura:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
 - recapito telefonico e/o indirizzo di e-mail;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata;
 - indicazione dell'area pubblica a cui la domanda si riferisce (con apposita planimetria in scala 1/100 idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l'ambiente urbano edificato e con il sistema viario circostante);
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa/Scia dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. dell'eventuale soggetto preposto alla somministrazione.
2. La domanda deve, altresì, contenere, sotto la responsabilità del soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i., consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale dagli artt. 483, 495 e 496 e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:
 - a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. ed i., o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575, come modificato dal D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma

degli artt. 1 e 2 L. 13/8/2010 n. 136”, in particolare dell'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 “effetti delle misure di prevenzione”;

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 “situazione personale del candidato o dell'offerente”;

c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008;

d) che il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei relativi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) di aver preso visione del Bando, delle disposizioni vigenti in materia e dell'Allegato TAV. 1 CITTA' DI GROSSETO facente parte integrante e sostanziale del Bando medesimo e di accettarne tutte le condizioni ivi contenute.

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà considerata irricevibile.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Comporta l'esclusione dal Bando:

- l'omissione della firma sulla domanda;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al precedente articolo 5;
- la presenza di contenzioso giurisdizionale in essere con l'Amministrazione Comunale, alla data di scadenza dei termini fissati dal presente Bando per la presentazione delle domande - da parte di soggetti già presenti nelle stesse aree oggetto di domanda in conseguenza di regolare concessione/autorizzazione - per difformità edilizie, ambientali ed igienico sanitarie, nonché per contenzioso tributario limitatamente all'area oggetto di richiesta di concessione.

7. ELENCO BENEFICIARI

1. L'elenco dei beneficiari delle concessioni amministrative, elaborato dalla Commissione aggiudicatrice, sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune.
2. Le concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate secondo l'elenco suddetto fino al raggiungimento del limite di complessivi mq. 600,00 di Superficie Utile Lorda – S.U.L. previsti dal presente Bando.
3. Qualora le richieste di aree pubbliche pervenute nei termini dovessero complessivamente risultare superiori ai mq. 600,00 di Superficie Utile Lorda – S.U.L. previsti dal presente Bando, la Commissione aggiudicatrice assegnerà un criterio preferenziale a quei soggetti che dimostreranno di aver occupato, con idoneo titolo, l'area oggetto di domanda alla data di adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20 settembre 2016, ad oggetto: “Modifica art. 8 bis del R.I.E.C. “Strutture a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
4. Qualora i soggetti che risulteranno assegnatari non presentino apposita istanza di rilascio del permesso di costruire entro il termine di n. 3 mesi dal rilascio della concessione amministrativa, gli stessi verranno dichiarati rinunciataria.

8. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della domanda.
4. Responsabile Unico del Procedimento: Enza Bernardini, Funzionario Responsabile del Servizio patrimonio e partecipazioni societarie.
5. Titolare del trattamento: Enza Bernardini, Funzionario Responsabile del Servizio patrimonio e partecipazioni societarie.
6. Responsabile del trattamento: Enza Bernardini, Funzionario Responsabile del Servizio patrimonio e partecipazioni societarie.

9. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa vigente.
2. Per informazioni relative al presente Bando:
indirizzi posta elettronica:
comune.grosseto@postacert.toscana.it
servizio.patrimonio@comune.grosseto.it
recapiti telefonici:
0564/488827-824.
3. Il presente Bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet (www.comune.grosseto.it) e ne viene data la massima diffusione anche attraverso comunicati stampa e trasmettendolo alle associazioni di categoria del commercio.

Grosseto, lì 19/09/2017

IL DIRIGENTE
dr. Nazario Festeggiato